



CONTRATTO PROVINCIALE DI LAVORO

Per gli Operai Agricoli e Florovivaisti
della Provincia di Rovigo

01/01/2012 - 31/12/2015

Accordo di rinnovo del contratto collettivo provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Rovigo

Il 13 novembre 2012, presso la sede di Confagricoltura Rovigo in Piazza Duomo, 2 a Rovigo

tra

Confagricoltura Rovigo rappresentata dal Presidente pro tempore Lorenzo Nicoli assistito dal direttore della stessa dr. Massimo Chiarelli e dalla responsabile del servizio Sig.ra Mariagrazia Barbierato,

Associazione Polesana Coltivatori Diretti di Rovigo rappresentata dal Presidente pro tempore dr. Mauro Giuriolo assistito dal direttore della stessa dr. Adriano Toffoli e dalla responsabile del servizio Sig.ra Marchetto Elena,

Confederazione Italiana Agricoltori di Rovigo rappresentata dal Presidente pro tempore Giordano Aglio assistito dal direttore Paolo Franceschetti e dalla responsabile del servizio Sig.ra Cristina Piasentini

e

La Fai-CISL di Rovigo rappresentata dal Segretario provinciale Saulo Partiti assistito dal Sig. Laurenti Stefano,



La Flai- CGIL di Rovigo rappresentata dal Segretario provinciale Lauro Biolcati Rizzieri assistito dalla Sig.ra Biancardi Nicoletta,

La Uila-UIL di Rovigo rappresentato dal Segretario Fiorindo Chiodera assistito dal Sig. Bernardinello Antonello

è stato raggiunto l'accordo per il rinnovo del contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti nei seguenti termini:

Art. 1. Organismo bilaterale.

Le parti si impegnano a costituire entro il 2013 l'organismo bilaterale con lo scopo di promuovere un sistema di formazione professionale continuo anche in materia di sicurezza e mercato del lavoro,



per organizzare iniziative per l'incontro della domanda e offerta di lavoro e favorire la soluzione di problemi derivanti dalle mobilità territoriali della manodopera. Convengono inoltre di attribuire all'Osservatorio provinciale, che dovrebbe essere strumento fondamentale per svolgere un importante e delicato servizio e confronto fra le parti, il compito di seguire indirizzare coordinare la riorganizzazione del collocamento e di tenere gli opportuni contatti con le istituzioni competenti. Viene determinato il contributo a carico del datore di lavoro per il finanziamento dell'Ente Bilaterale nella misura del 0,05% da applicarsi al momento della costituzione dell'Ente.

Art. 2 – Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro

Le parti si impegnano a promuovere verso il datore di lavoro, gli operai agricoli, florovivaisti e delle valli da pesca gli obblighi previsti dall'attuale normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro con particolare riguardo alla formazione, all'informazione e alla tutela sanitaria del lavoratore.

Art. 3 Riassunzione lavoratori a tempo determinato.

Al fine di favorire l'individuazione preventiva del fabbisogno occupazionale, anche per fasi lavorative, il lavoratore potrà presentare all'azienda in occasione della cessazione del rapporto di lavoro, uno specifico modello di riassunzione disponibile presso l'Organizzazione Sindacale di appartenenza.

Art. 4 – Lavoratori immigrati.




I lavoratori stranieri con contratto a tempo determinato assunti dalla stessa azienda per almeno 160 giornate all'anno, compatibilmente con le esigenze aziendali, potranno partecipare a corsi per il recupero scolastico con un permesso retribuito di 150 ore nell'arco di un triennio come previsto dall'art. 39 del CCNL.

Art. 5 – Classificazione del personale

Le parti convengono l'inserimento dei seguenti nuovi profili professionali:

- Specializzato Super

Addetto alla gestione e controllo degli impianti per la produzione di agro energia con diploma di istituto tecnico o con frequenza ad un corso specifico in materia. "Responsabile del funzionamento



degli impianti aziendali per la produzione di energia da biogas, capace di individuare i guasti e compiere le relative operazioni meccaniche, elettriche con l'ausilio del personale dell'azienda di rilevanza tale da non richiedere l'intervento delle ditte costruttrici."

Aiutante di laboratorio: "L'operaio che con autonomia esecutiva ed elevata competenza professionale acquisita per pratica o per titolo e polivalenza delle prestazioni esegue le operazioni di laboratorio riferite alle analisi dei terreni o alle colture in vitro o ai test sanitari sulle piante."

- Specializzato

Capo sala quarta gamma: Per capo sala si intende quel lavoratore che ricevendo direttive dal datore di lavoro o dal direttore è responsabile del lavoro di cernita, campionamento, selezione e confezione degli ortaggi di quarta gamma svolto da più lavoratori all'interno degli impianti di trasformazione.

- Qualificati Super

Motocarellista con patentino di abilitazione e se svolge in modo prevalente tale funzione in ambito aziendale.

Cameriere di sala in agriturismo con esperienza pluriennale e/o in possesso di diploma di scuola alberghiera.

Al lavoratore al quale l'azienda florovivaistica conferisce il compito di capo operaio sarà corrisposta una indennità pari all'8% del salario contrattuale da corrispondersi per 14 mensilità.


Art. 6 – Agriturismi

Relativamente al rapporto di lavoro a tempo parziale negli agriturismi i limiti minimi indicati dall'art. 17 del CCNL sono ridotti del 50%.

Art. 7 . Lavoro straordinario, festivo e notturno.

Per gli operai agricoli e florovivaisti che svolgono lavoro notturno e/o festivo che cada in regolari turni periodici e riguardante mansioni specifiche rientranti nelle normali attribuzioni del lavoratore , ad eccezione degli agriturismi, viene riconosciuta una maggiorazione oraria del 17 % .

Art. 8. Orario settimanale lavoratori addetti alle valli da pesca.



I lavoratori delle valli da pesca potranno usufruire, a parità di trattamento economico, di un orario settimanale di 39 ore equiparato a quello degli operai agricoli e florovivaisti a parità di trattamento economico.

Art. 9 – Aumento salariale e parificazione salari valli da pesca.

Le retribuzioni degli operai agricoli e florovivaisti della provincia di Rovigo sono aumentate del 5,30 % per tutte le categorie di operai agricoli a decorrere dal 1 novembre 2012 ed in forza alla stessa data.

Detti aumenti saranno applicati anche ai lavoratori addetti alle valli da pesca in uno specifico accordo da sottoscrivere successivamente tra le parti.


Art. 10. Voci detassabili della retribuzione.

Vedi accordo provinciale siglato nel 2011.


Art. 11 – decorrenza e durata.

Il presente accordo decorre dal 1 gennaio 2012 e scadrà il 31 dicembre 2015.


Confagricoltura Rovigo




Associazione Polesana Coltivatori Diretti




Confederazione Italiana Agricoltori



FIMI-CISL



FLAI-CGIL



BILA-UIL

